



58
Sent. N° 314

Senato del Regno

Alta Corte di Giustizia

N° 295 del Reg. gen.
N° 9 del Reg. Appelli.

In Nome di Sua Maestà
Vittorio Emanuele III,
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia

La Commissione di Accusa dell'Alta Corte
di Giustizia, composta degli Onorevoli Senatori
Signori:

Sarrocchi Gino	Presidente
Malaspina di Carbonara Obizzo	
Dalolio Alfredo	
Morello Vincenzo	
Ferrari Giuseppe Francesco	
Piiza Francesco	Membr. ordinari
Corrara Francesco	
Montisoro Luigi	
Sette Pietro	
Atton Alfredo	
Cavazzoni Stefano	Membr. supplenti

ha pronunciato la seguente

Sentenza

sull'appello proposto dall'On. Senatore Giacomo Ferri
fu Lodovico e fu Bergamini Coresa nato il 7 gennaio 1860

a San Felice sul Panaro (Modena), contro la sentenza della Commissione d'Istruzione in data 25 giugno 1930-VIII, con la quale, nel procedimento penale a carico dello stesso Senatore On. Giacomo Ferri e del Signore Picernacchio Marchesi, Ragioniere

Imputati

il 1° di truffa per avere con artifici e raggiri e approfittando del grave stato di necessità in cui trovavasi il Comm. Commario Pintacuda, indotto in errore il Pintacuda stesso, conferendogli per trecentomila lire il diritto di vendita di uno stabile che valva molto di meno;
 il 2° di concorso nel reato di truffa e di millantato credito, (in Siena nei giorni 14-15 dicembre 1928 - articoli 413 e 204 C. P.), fu dichiarato non doversi procedere a carico del Senatore Giacomo Ferri in ordine alla imputazione ascrittagli perché il fatto non costituisce reato e fu ordinata la trasmissione degli atti al Procuratore del Re di Siena per l'ulteriore corso di giustizia.

Udita la relazione del Presidente,

La Commissione permette in

Fatto

Contro il Senatore Giacomo Ferri fu presentata querela per truffa dal Comm. Commario Pintacuda, il quale dedusse di essere stato indotto con artifici e raggiri a concludere col querelato un dannoso accordo risultante da scrittura privata del 14 dicembre 1928 e dal rogito Ricci del giorno successivo. Il querelante espone che, in esecuzione di quelle convenzioni, stretto dal bisogno di conseguire a titolo di mutuo la somma di lire 125.000, aveva sottoscritto cambiali per lire 275.000 garantite con ipoteca ed aveva acquistato il diritto di vendita di un locale di proprietà del mutuatario (posto in Bologna, in Via Rizzoli, n. 3) apparentemente per il prezzo di lire 150.000, ma in realtà per la somma di lire 300.000, rappresentata per metà dall'eccedenza dell'importo delle cambiali rispetto alla somma del mutuo e risultante per

M...

c...

l'altra metà dal succennato compromesso del 14 dicembre 1938. Completavano l'accordo altri patti, per effetto dei quali fino alla regolare stipulazione dell'atto di trapasso, il Pintacuda, godendo l'immobile, avrebbe dovuto corrispondere l'interesse annuo dell'8% e, non pagando l'intero prezzo alla pertinenza scadente, avrebbe perduto ogni diritto attribuitogli dal compromesso sopra l'immobile stesso ed avrebbe dovuto pagare a titolo di penale la somma di lire 25.000, rimanendo anche esposto alle azioni nascenti dagli effetti sottoscritti all'ordine del mutuante.

Compiuta l'istruttoria, gli atti furono trasmessi al rappresentante il Pubblico Ministero presso l'Alta Corte, il quale, in data 15 giugno u. s., chiese che fosse dichiarato "non doversi procedere a carico del Senatore Giacomo Ferri, perchè il fatto non costituisce reato" e che fossero rimessi gli atti al Procuratore del Re di Siena per l'ulteriore corso di giustizia. La Commissione d'Istruzione con la sentenza citata in epigrafe accolse pienamente le conclusioni del Pubblico Ministero.

Con atto del 5 luglio u. s. il Senatore Giacomo Ferri - al quale in data 25 giugno era stata notificata la sentenza - dichiarò al Cancelliere dell'Alta Corte di proporre appello; e a sostegno dello appello stesso, diretto sostanzialmente contro la motivazione della sentenza che conteneva approssimanti e rilievi di ordine morale sulla convenzione Ferri - Pintacuda, produsse uno scritto, col quale, premessa un'ampia esposizione dei fatti e dei rapporti intervenuti tra lui e il querelante, deduceva: "non essere state rispettate le disposizioni della legge e regolamentari in materia ed essere nullo il giudicato per non essere stato interrogato l'On. Ferri, che con insistenza lo chiedeva".

Spiegava l'appellante:

- 1°) che l'interrogatorio dell'imputato, il quale chiede di essere sentito, è una necessità giuridica e morale;
- 2°) che "la notificazione delle conclusioni del Pubblico Ministero, una volta che si voleva estendere il giudizio oltre la materia del non luogo, doveva non solo portare la richiesta della dichiarazione di non luogo, ma indicare quei punti di attacco morale che erano contenuti nella requisitoria e che hanno poi costituito materia di giudizio, perché solo così l'On. Ferri sarebbe stato messo in condizione di conoscere a tempo e a tempo predisporre le sue difese scritte in attesa dell'interrogatorio".
- 3°) che le conclusioni, così mutilate, erano state notificate la sera del 18 giugno a Roma alla portineria di Piazza Cavour, 25, quando la casa era chiusa e l'appellante era trasferito a San Felice sul Tevere, dove gli era stata inviata la lettera dell'ufficio per la nomina del difensore.

Comunicati gli atti al Pubblico Ministero, questi, in data 19 luglio u. s., concluse per la dichiarazione di inammissibilità dell'appello; e le sue conclusioni furono notificate all'appellante provvedendosi altresì al prescritto avviso al difensore S. C. Cavaliere Ivano Bonomi, a norma degli articoli 266 e 267 codice di procedura penale e 25 del Regolamento giudiziario del Senato.

Dall'appellante fu presentata successivamente una memoria a stampa, firmata anche dal difensore, nella quale le ragioni di rito e di merito formulate nel primo scritto ebbero più largo svolgimento e la disamina del rapporto contrattuale e delle trattative che lo avevano

preceduto fu ripetuta con più minuta analisi in relazione ai numerosi documenti prodotti avanti la Commissione d'Istruzione e a quelli non meno numerosi prodotti avanti la Commissione d'Accusa, a fine di dimostrare che l'operato del Senatore Ferri non giustificava le censure morali contenute nella sentenza appellata.

Con la stessa memoria fu formulata la conclusione, che qui si trascrive:

"dichiararsi nullo qualunque giudicato come preso nel corpo della sentenza che non sia come preso nella formula terminativa, essendo la Commissione d'Istruzione incompetente a giudicare e non essendosi rispettate le norme di legge per un giudizio.

"Rinviarli alla Commissione d'Istruzione perchè assuma in interrogatorio il giudicabile e, completata l'istruttoria, provveda se e come per il rinvio a giudizio.

Questo era lo stato della procedura, quando il Senatore Ferri morì in San Felice sul Panaro (14 novembre 1930).

La Commissione osserva in
Diritto

che, come rileva nella sua requintoria il Pubblico Ministero, l'appello proposto dall'On. Senatore Giacomo Ferri contro la sentenza della Commissione d'Istruzione, che dichiarò inesistente il reato, è inammissibile per il preciso disposto dell'art. 19 del Regolamento Giudiziario del Senato, che concede la facoltà di impugnazione soltanto all'imputato prosciolto per insufficienza di prove: e non è possibile introdurre nell'applicazione della norma distinzioni che essa non consente, qualunque possa essere il fondamento delle

censure che l'appellante ha creduto di poter formulare contro la motivazione della sentenza di primo grado,

che, in conseguenza, quando avvenne la morte del Senatore Ferri, l'azione penale non era più in vita; e l'evento stesso non può esercitare alcuna influenza sulla situazione processuale, che trova sempre la sua esatta definizione nella dichiarazione di inammissibilità dell'appello.

Per questi motivi

La Commissione d'Accusa dell'Alta Corte di Giustizia, in conformità delle conclusioni del Pubblico Ministero, dichiara inammissibile l'appello interposto dall'Onorevole Senatore Giulio Ferri con atto del 5 luglio 1930 contro la sentenza della Commissione d'Istruzione in data 25 giugno 1930-VIII°.

Così deciso in Roma, nella sede del Senato del Regno, addì 16 dicembre 1930-IX.

Il Presidente
Luigi Tarantola

Il Cancelliere
Gatti